



E-COMMERCE: il canale strategico da gestire e potenziare

26 OTTOBRE 2021

GLI ASPETTI DOGANALI DEL COMMERCIO ELETTRONICO

RELATORE

DOTT.SSA CRISTINA PIANGATELLO



Temi

✓ Gli aspetti doganali da considerare nelle vendite di merci tramite il canale e-commerce indiretto:

- procedure operative
- documentazione
- semplificazioni
- criticità

✓ La gestione dei resi:

- la reintroduzione in franchigia ordinaria
- la reintroduzione in franchigia semplificata



Procedure e documenti

Nel **commercio elettronico cd. “indiretto”**, soltanto l’ordine del prodotto, ed eventualmente il pagamento, sono effettuati per via elettronica, mentre la consegna del bene acquistato avviene attraverso i canali tradizionali (posta, corriere, altro vettore, ecc.)

- B2C (*Business to Consumer*): vendita da aziende a consumatore finale
- B2B (*Business to Business*): vendita tra aziende o vendita a degli intermediari
- C2C (*Consumer to Consumer*): vendita tra privati (o utilizzatori finali)
- *Dropshipping*, etc.

→ Assimilate a vendite per corrispondenza

Gli aspetti doganali sono da considerare quando in una qualunque delle tipologie la relazione è **tra un soggetto in un Paese terzo (Extra UE, ora anche UK) verso una azienda o un privato italiano e viceversa → cross-border ecommerce**



Ecommerce e dogana

Ogni qualvolta avviene una 'transazione' con un soggetto extraUE bisogna porsi la domanda su cosa e come procedere per lo sdoganamento dei beni, anche per importi bassi o 'modici'.

☐ Export

- ❖ Fattura non imponibile ex art. 8 DPR 633/72
- ❖ Dichiarazione doganale di export (con VD, origine, valore delle merci)
- ❖ Visto uscire telematico
- ❖ Documentazione richiesta per importare a destino (a seconda del prodotto)



Ecommerce e Incoterms

Ai fini dello **sdoganamento della merce nel Paese di destinazione**, gli obblighi dell'impresa italiana dipendono dalle **condizioni di resa** pattuite, dovendosi distinguere a seconda che i costi e le formalità doganali siano a carico del fornitore o del cliente.

Tali oneri competono al venditore con la clausola **DDP** (*Delivery Duty Paid*), mentre con le altre clausole i costi di spedizione sono a carico del compratore → B2C generalmente con resa DDP.



Ecommerce e dogana

❑ Import

- ❖ Procedure di sdoganamento
- ❖ Dichiarazione doganale (con VD, origine, valore delle merci)
- ❖ Dazi
- ❖ Iva
- ❖ Documenti e certificati richiesti in base a tipologia di prodotti



Spese nell'e-commerce B2C

Le Dogane, con nota del 4/2/2021, hanno esortato gli operatori del commercio elettronico *"ad una particolare attenzione e maggiore sensibilità nella esplicitazione delle singole spese che vengono addebitate al consumatore finale onde evitare che il medesimo possa incorrere in errore circa la natura delle stesse e l'effettivo beneficiario"*.

→ documento di accompagnamento esplicativo dei costi nell'e-commerce:
gli operatori sono invitati **a distinguere nei documenti in questione**

- **le voci di spesa sostenute per i dazi**
- **da quelle per l'IVA**
- **ed altri eventuali oneri fiscali**



Semplificazioni

Nel corso del 2020, l'Agenzia delle Dogane ha individuato soluzioni semplificative per fronteggiare aumento delle operazioni di *ecommerce* per le diverse categorie di operatori coinvolte:

- ✓ Corrieri aerei (**MoU AICAI 2015**): sia in import che in export, per merci B2C che C2C, per valori sia sotto i 22 euro che fino a 150 euro>> un unico codice convenzionale per la classifica della merce in luogo del codice Taric
- ✓ Operatore postale esercente un servizio di pubblico interesse: verifica merci esenti (fino a 22 €) presso luogo approvato con controllo scanner
- ✓ Aziende e *marketplace* >> **Easy free back**, ovvero semplificazione della procedura per i resi>> autorizzazione unica a valenza annuale, abbattimento dei controlli, 2 elenchi nazionali di soggetti autorizzati
- ✓ In più → pacchetto IVA *e-commerce* da luglio 2021

N.B. Escluse da semplificazioni le spedizioni che contengono i prodotti alcolici, i profumi e l'acqua da toilette, i tabacchi e i prodotti del tabacco e altri prodotti soggetti a vincoli o restrizioni particolari.



Ecommerce e dropshipping

Il *dropshipping* è un metodo di vendita applicabile all'e-commerce: consiste nel vendere un prodotto online **senza averlo materialmente in un magazzino** di stoccaggio.

Gli articoli dunque non sono posseduti concretamente dal venditore, ma vengono proposti agli acquirenti facendo da tramite tra il pubblico e il fornitore.

Questo è possibile ovviamente perché alla base c'è un accordo commerciale tra venditore *dropshipper* e fornitore primario, in un'ottica di mutuo vantaggio.

La piattaforma si occupa solo della pubblicità e della commercializzazione online della merce.



Dropshipping e responsabilità per dazi e Iva doganali

Se la merce venduta proviene da un fornitore extra-UE, il venditore può risultare responsabile per il mancato versamento dell'IVA e dei dazi doganali.

Art. 79 CDU>> le Dogane possono rivolgersi sia al produttore extra-UE che agli acquirenti finali e allo stesso venditore (debitori d'imposta «compartecipi») per recuperare i dazi e l'Iva all'importazione.

Il venditore e l'acquirente finale hanno il dovere di verificare che il fornitore introduca regolarmente la merce nel territorio Ue e che applichi i corretti tributi.

>> sentenza 17 /11/2011 della Corte di Giustizia europea, C-454/10; sentenza Cassazione n. 23000 del 21/10/2020.



La gestione dei resi

Per tutte le aziende che fanno ecommerce, i **resi** rappresentano una criticità, che va gestita al meglio dal punto di vista logistico, doganale e fiscale.

In Italia la **percentuale di reso** da parte dei clienti è pari al **43%: un** fenomeno di grande portata che ha rilevanti conseguenze operative per gli operatori ed, in particolare, sul fattore logistico e doganale.

Procedure per gestire i resi dal punto di vista doganale:

- importazione definitiva
- reintroduzione in franchigia



Reintroduzione in franchigia

L'art. 203 del Codice Doganale dell'Unione prevede l'**esenzione dai dazi all'importazione**, ove richiesta dalla persona interessata (prima esportatore, adesso importatore), per le **merci** che, dopo essere state inizialmente esportate dal territorio dell'Unione, vi sono **reintrodotte** e sono dichiarate per l'immissione in libera pratica.

Tale franchigia è concessa se le merci vengono reintrodotte nel termine **di 3 anni** da quando è stata effettuata l'esportazione, nello stato in cui sono state esportate.

Tale procedura può essere attivata presentando una **domanda all'Ufficio delle Dogane competente**.

Alla domanda va allegata la **bolletta di esportazione originale** con relativa documentazione.

A seguito della domanda presentata, la dogana verifica fisicamente che la merce che rientra è la stessa a suo tempo esportata con bolletta allegata alla domanda e ne controlla la documentazione prima di autorizzare la reimportazione delle merci in franchigia dei dazi.



Easy free back- 1

Con la Circolare 37 del 2020, l'Agenzia delle Dogane ha previsto, in alternativa alla procedura ordinaria, una **procedura semplificata** per la gestione dei resi di merce venduta all'estero tramite i cd. *Marketplace*.

E' stata quindi introdotta la possibilità, per i soggetti che effettuano frequenti operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate a seguito di transazioni commerciali svolte su piattaforme telematizzate, di chiedere il **rilascio di un'autorizzazione preventiva** allo svolgimento di **operazioni di reintroduzione in franchigia**, di validità **annuale**.

L'autorizzazione in esame riguarda **tutte le operazioni** che saranno effettuate nell'arco di validità della stessa e pertanto il soggetto interessato non sarà più tenuto a chiedere un'autorizzazione per ogni singola reintroduzione in franchigia.



Easy free back- 1

Requisiti – 1

✓ numero **minimo** pari a **50 reintroduzioni di merce** in franchigia effettuate nell'ultimo mese.

Ai fini del computo delle operazioni richieste, andranno considerati gli “**articoli**” oggetto delle **dichiarazioni doganali** e non già le singole dichiarazioni doganali di reintroduzione.

✓ possesso dell'**autorizzazione** per lo sdoganamento presso “**luogo approvato**” e per “**destinatario autorizzato transito**” (anche di terzi delegati all'operatività doganale).

✓ possesso di un sistema di **controllo interno aziendale** e un sistema di **gestione informatizzato** delle scritture contabili e commerciali, opportunamente descritti e documentati, con i quali venga assicurato che sia reintrodotta la medesima merce esportata mantenendo lo stesso stato;



Easy free back- 1

Requisiti – 2

- ✓ possesso di un **sistema di controlli interni e di tracciabilità del singolo prodotto** mediante codice univoco identificativo, opportunamente descritto e documentato (dovranno essere descritte e documentate le modalità con le quali viene garantita la tracciabilità del singolo prodotto nella gestione informatizzata dei dati aziendali);
- ✓ che il **dichiarante in export** è lo stesso soggetto **dichiarante in reintroduzione**, di cui indica i dati identificativi, allegando il relativo mandato nel caso in cui sia un terzo (sempreché operi in rappresentanza indiretta);
- ✓ possesso del **codice EORI**;
- ✓ impegno e descrizione delle modalità per **consentire** all'Ufficio delle Dogane **l'accesso**, ai fini dei controlli doganali, alla **piattaforma marketplace**, entro cui vengono svolte le transazioni commerciali.



Istruttoria

Ricevuta l'istanza e previo esame della completezza, l'Ufficio delle Dogane dà immediato avvio alle conseguenti attività di **verifica sia con analisi documentale che con attività di sopralluogo**.

Al termine dell'istruttoria l'Ufficio redige ed invia, nel termine di 10 giorni, alla Direzione centrale delle Dogane, una relazione (corredata della richiesta e documentazione allegata) contenente una **valutazione**, opportunamente motivata, **sull'accoglimento o meno dell'istanza** alla luce dell'esame di tutti i requisiti e le condizioni prescritte

Entro 10 giorni dal termine della descritta fase istruttoria, la Direzione centrale delle Dogane rilascia l'autorizzazione ed inserisce il soggetto autorizzato in un Elenco nazionale

→ ***Gli operatori ammessi alla procedura sono iscritti nel registro nazionale "ecommerce RETRELIEF" (eRR).***

A seguito dell'emissione del provvedimento autorizzativo, l'Ufficio delle dogane competente predisporrà **un disciplinare di servizio** con il quale saranno indicati gli adempimenti posti a carico del soggetto autorizzato e le modalità di esecuzione dei controlli.

Le attività di controllo sulle operazioni svolte in base all'autorizzazione in esame sono effettuate prevalentemente con **controlli a posteriori**, anche presso il soggetto autorizzato, mediante periodiche verifiche con cadenza **trimestrale** (anche quando le operazioni sono effettuate e dichiarate per conto del soggetto autorizzato da un soggetto terzo).



Easy free back -2

Con la Circolare 46/D/2020, l'Agenzia delle Dogane ha esteso la procedura semplificata ai resi di merce esportata **tramite canali retail e siti aziendali, sia B2B che B2C.**

Requisiti – 1

- ✓ possesso, da parte dell'istante o dell'operatore doganale incaricato dal medesimo, dell'autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” nonché per “destinatario autorizzato transito” (anche se in capo a terzi delegati all'operatività doganale)
- ✓ identità tra la merce uscita e quella reintrodotta, purché il bene oggetto di esportazione abbia mantenuto lo stesso stato;
- ✓ identità tra l'esportatore e il soggetto che effettua la reintroduzione, o suo rappresentante purché operi in regime di rappresentanza indiretta;
- ✓ possesso del **codice EORI**;
- ✓ possibilità per l'Ufficio delle dogane di accedere, ai fini dei controlli doganali, **al sistema di scritture contabili messe a disposizione dal soggetto richiedente**



Requisiti e istruttoria

Requisiti – 2

✓ **tracciabilità** del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo (dovrà essere dimostrata la corretta tenuta delle scritture contabili relative alle transazioni commerciali interessate, nonché l’abbinamento alla documentazione doganale e ogni utile evidenza dell’associazione tra le operazioni di esportazione e quelle successive di reintroduzione).

Procedura

A seguito dell’istruttoria, la Direzione centrale delle Dogane inserisce il soggetto autorizzato in un Elenco nazionale; anche in tale ipotesi verrà rilasciato **un disciplinare di servizio** con il quale saranno indicati gli adempimenti posti a carico del soggetto iscritto al RR e le modalità di esecuzione dei controlli.

→ ***Gli operatori ammessi alla procedura sono iscritti nel registro nazionale “RETRELIEF” (RR)***

Le attività di controllo sulle operazioni svolte sono effettuate prevalentemente con **controlli a posteriori**, anche presso il soggetto autorizzato, mediante **verifiche periodiche**: al riguardo, si terrà conto **del numero di operazioni della specie effettuate, della tipologia e del valore della merce nonché del livello di affidabilità dell’operatore**.

L’attività di controllo si baserà sull’analisi della **documentazione commerciale e delle scritture contabili**, al fine di verificare l’effettiva reintroduzione dei prodotti precedentemente esportati (anche nel caso che operazioni sono effettuate e dichiarate per conto del soggetto autorizzato da un soggetto terzo).



Luogo approvato

Le merci che entrano ed escono dal territorio doganale dell'UE devono essere assoggettate alle **formalità doganali di importazione od esportazione**, che possono essere svolte in dogana, quindi presentando fisicamente le merci in dogana, oppure presso un **luogo approvato**.

Il luogo approvato può essere individuato presso lo stabilimento di un importatore o di un esportatore, che dovrà essere autorizzato dall'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente per il luogo dove il richiedente tiene la propria contabilità principale.

VANTAGGI:

- consente la possibilità di effettuare operazioni doganali *in loco*
- elimina il rischio di soste al porto che generano costi
- garantisce la tracciabilità bolle doganali Export e l'appuramento in tempo reale
- garantisce il possesso immediato della documentazione a corredo della spedizione

REQUISITI:

- che le operazioni di export e/o import non siano occasionali (più operazioni all'anno)
- avere la titolarità giuridica del luogo (proprietà, locazione, comodato)
- avere il CPI – Certificazione di prevenzioni incendi – in corso di validità
- prestare idonea garanzia per garantire i diritti doganali (**CGU**) delle merci importati e richiedere il riconoscimento dello status di Destinatario autorizzato per il transito unionale (**ACE**).

Le **domande di CGU e di ACE** devono essere fatte attraverso il portale delle *Customs Decision – Eu Trade Portal*.



Requisiti e istruttoria

A seguito dell'approvazione della **Circolare 49/2020 dell'Agenzia delle Dogane**, è stata introdotta una procedura semplificata per l'approvazione del luogo per le operazioni in esportazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

- Per dimostrare la titolarità giuridica del luogo:

- ✓ se si è proprietari: allegare estratto catastale
- ✓ se si è conduttori: allegare contratto di locazione registrato
- ✓ può anche essere allegato un contratto di comodato (sempre registrato)

- Allegare altresì una “piantina” dell'area in cui viene evidenziata l'area delimitata su cui si chiede l'autorizzazione.

AUDIT :

Una volta presentata la domanda l'Agenzia delle dogane si reca presso l'azienda per un audit, in cui verifica che l'azienda abbia la titolarità giuridica del luogo (che deve essere fisicamente individuato anche solo delimitando con una banda colorata il perimetro), e che sia possibile effettuare i controlli.

In fase di procedura semplificata secondo le previsioni della Circolare 49/2020 non è previsto l'accesso delle dogane, ma la verifica viene fatta solo sulla documentazione.

TEMPISTICHE:

Queste pratiche si chiudono **di norma in 60 giorni**; la dogana fa audit periodici per verificare l'esistenza di tutti i requisiti; la periodicità degli audit è stabilita nell'autorizzazione.



E-COMMERCE: il canale strategico da gestire e potenziare

GLI ASPETTI DOGANALI DEL COMMERCIO ELETTRONICO

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

CONTATTI

DOTT.SSA CRISTINA PIANGATELLO cristina@bacciardistudiolegale.it